

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;

Visto lo Statuto della LUMSA emanato con Decreto Rettoriale n. 920 del 1 agosto 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 207 del 6 settembre 2011;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 1964 del 27 marzo 2003;

Visto il Regolamento del Centro di Ateneo per la Ricerca e l'Internazionalizzazione (CARI) emanato con Decreto Rettoriale n. 987 del 26 gennaio 2012,

DECRETA

È emanato il Regolamento sull'utilizzo dei fondi assegnati dalla LUMSA per attività di ricerca.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei fondi di ricerca appositamente stanziati ogni anno dal Consiglio di amministrazione della LUMSA, per la ricerca e per le pubblicazioni. La ripartizione dei fondi suddetti è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI).

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 deve riguardare attività strettamente connesse alla ricerca e, comunque, rispettare i criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità o da altra disposizione adottata dall'ateneo in materia.

Art. 2 – Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca individuali o collettivi.

1. Le modalità di presentazione delle richieste ed i criteri per la ripartizione dei fondi sono disciplinati dal Regolamento del CARI.
2. I fondi assegnati per le ricerche individuali o collettive all'interno dell'ateneo devono essere utilizzati per spese strettamente connesse all'attività di ricerca approvata.
3. Sono considerate eleggibili tutte le spese riconducibili al progetto di ricerca ed in particolare:
 - spese per la pubblicazione della ricerca;
 - spese di viaggio, di soggiorno e partecipazione a convegni strettamente funzionali e connessi all'attività di ricerca i cui risultati siano oggetto di pubblicazione;
 - missioni di studio relative ai progetti di ricerca presentati ;
 - spese per l'organizzazione di seminari e convegni, soltanto nei casi in cui gli stessi costituiscono occasione di presentazione e diffusione dei contenuti della ricerca;
 - compensi a personale esterno per attività "strumentali" o "di supporto" alla ricerca (elaborazione dati, traduzioni di testi, somministrazioni questionari etc.), ovvero per attività di ricerca in senso stretto purchè i soggetti esterni siano in possesso di specifiche e documentate competenze per la ricerca, subordinati alla stipula di contratti di collaborazione da assegnare mediante procedura di valutazione comparativa, se il compenso supera l'importo di euro cinquemila;
 - acquisti di strumentazioni, attrezzature e prodotti software da realizzare e inventariare in ateneo, nonché di materiali di consumo, relativi all'oggetto della ricerca; la fornitura di materiale informatico (pc, software, etc) è autorizzata qualora i docenti/ricercatori non abbiano già richiesto analoga fornitura con i fondi di ricerca, oppure qualora i materiali già forniti siano inutilizzabili;
 - acquisti e/o abbonamenti di libri e riviste, necessari al progetto di ricerca o alle pubblicazioni, effettuati e inventariati dal Sistema bibliotecario dell'università. Libri e riviste possono essere acquistati direttamente dal docente soltanto in occasione di soggiorni all'estero e sono comunque inventariati presso l'ateneo.

4. Tutto il materiale acquistato secondo le suddette procedure deve essere restituito all'ateneo.

Art. 3 – Utilizzo dei fondi per le pubblicazioni

1. Il finanziamento per le pubblicazioni dei risultati della ricerca è assegnato previa presentazione, da parte del richiedente, dell'intero testo dell'opera, di un preventivo dettagliato della casa editrice e della proposta di contratto da stipulare con la stessa.

2. Le copie dell'opera riservate all'autore dal contratto di edizione devono essere consegnate alla LUMSA: tre copie sono destinate al Sistema bibliotecario dell'università ed una all'ufficio ricerca scientifica. Le altre copie sono trasmesse all'autore che comunicherà all'ufficio ricerca scientifica l'elenco dei destinatari delle copie stesse.

3. Le case editrici o le collane devono conformarsi ai criteri di valutazione nazionali ed internazionali (quali, per esempio, codice ISBN, comitato scientifico, referaggio sui titoli proposti). E' attribuita priorità alle case editrici di maggiore visibilità nazionale/internazionale.

4. La menzione del contributo di ateneo per le pubblicazioni deve figurare sui volumi.

Art. 4 – Rendicontazione

1. I responsabili scientifici della ricerca devono rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia per la parte scientifica sia per la parte contabile, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, e comunque entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.

2. I responsabili scientifici della ricerca devono trasmettere adeguata relazione al CARI per il tramite del Responsabile della struttura di afferenza, contenente la descrizione delle attività svolte, le spese sostenute ed i principali risultati ottenuti

3. L'inottemperanza alla disposizione di cui al precedente comma determina l'esclusione dall'assegnazione di finanziamenti per attività di ricerca su fondi dell'ateneo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. I fondi assegnati nel 2010 e nel 2011 possono essere utilizzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe autorizzate dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione. I fondi assegnati nel 2008 e nel 2009 e non spesi, sono riassorbiti tra i fondi per la ricerca scientifica e riassegnati su proposta del Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione.
2. I fondi non ancora utilizzati da docenti collocati a riposo possono essere utilizzati dai medesimi se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento del CARI.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano la normativa vigente e le ulteriori disposizioni in materia contenute nei regolamenti dell'ateneo.

Roma, 4 aprile 2012



Il Rettore

Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto